



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 15

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 4164

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI).
Decorrenza 1° gennaio 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
6	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
7	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
8	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
9	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Ass. giust.
10	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente
11	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
12	SINGH	RAJINDER	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **11** Assenti n. **1**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO PASQUALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH RAJINDER, BERTACCHINI FERNANDO, SALATI SILVIA.

COPIA

E' sempre presente il Consigliere Stefano Russo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, venendo svolta congiuntamente ai punti nr. 6), 7), 9), 10), 11), 12) e 13) iscritti dell'ordine del giorno, e la relativa discussione sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 13) "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 con annesso programma lavori pubblici 2016 - 2018";

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge n. 147 del 2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- la I.U.C. di cui all'art. 1, comma 639 e ss, della Legge 147/2013 è quindi un tributo unico ma tripartito in I.U.C.-I.M.U., I.U.C.-T.A.S.I. E I.U.C.-T.A.R.I. I tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-T.A.S.I. e regolamento IUC-T.A.R.I.)
- i commi dal 639 a 704, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- l'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente, tra l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche comunali, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquote massima dei singoli tributi;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TASI;

CONSIDERATO che la legge 27/12/2006 n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007) prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2016, è stato differito al 30 aprile 2016;

PRESO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998;

CONSIDERATO CHE la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha apportato delle modifiche sia alla legge n. 147/2013, ai commi 639-704 dell'art 1, che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011, che disciplina l'Imposta Municipale Propria, più volte richiamato dai medesimi commi, in particolare dal 1 gennaio 2016:

- il comma 639 dispone che la TASI sia a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 669 dispone che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricolo e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 678, sono stati aggiunti due periodi: il primo dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, dando la possibilità ai Comuni di modificarla in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento, il secondo prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, sia ridotta al 75 per cento;
- al comma 681 sono stati aggiunti due capoversi nei quali si dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- all'art. 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiamato dal comma 675, dell'art. 1, del D.L. n. 201/2011, viene inserita una nuova fattispecie di riduzione della base imponibile del 50%, la lettera 0a) riguardante le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 15, dell'art. 1, della legge 208 del 28/12/2015 inserisce all'art. 13, comma 2 lett. a) del D.L. 201/2011 una nuova tipologia di equiparazione all'abitazione principale che riguarda le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (IUC-TASI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24 luglio 2014;

VISTA la necessità di adeguare il Regolamento approvato per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI) alle nuove disposizioni normative, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili:

- 1) la riformulazione dell'art. 3 – Presupposto impositivo - nel seguente modo:
"1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- 2) la riformulazione del comma 1 dell'art. 4 – Soggetti passivi - nel seguente modo:
"1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di immobili assoggettabili al tributo ai sensi dell'art. 3, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- 3) l'inserimento del comma 3-bis all'art. 4 –Soggetti passivi - nel seguente modo:
"3-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal comma 3.";
- 4) l'abrogazione dei commi 5, 6, 7 dell'art. 4 – Soggetti passivi - in quanto la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è esente dal tributo a seguito della modifica del comma 669 della legge 147/2013, disposto dal comma 14, lett. b), dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 5) l'inserimento del comma 5 all'art. 5 –Base imponibile - nel seguente modo:
"5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- 6) la riformulazione del comma 1 dell'art. 7 – Detrazione per abitazione principale - nel seguente modo:
"1. Con delibera di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.";
- 7) la modifica all'art. 13 – Entrata in vigore del regolamento:
"1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.";

ATTESO CHE l'approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio Comunale;

RITENUTO consono, per quanto suesposto, provvedere alle modifiche e integrazioni dell'allegato Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) nelle proposte di cui sopra;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 -Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 - ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015 ed i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 09 (nove), CONTRARI nr. 3 (Bertacchini, Luseti, Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e Votanti;

DELIBERA

DI APPORTARE al Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI), per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) la riformulazione dell'art. 3 - Presupposto impositivo - nel seguente modo:
"1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- b) la riformulazione del comma 1 dell'art. 4 - Soggetti passivi - nel seguente modo:
"1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di immobili assoggettabili al tributo ai sensi dell'art. 3, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9." ;
- c) l'inserimento del comma 3-bis all'art. 4 -Soggetti passivi - nel seguente modo:
"3-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal comma 3.";
- d) l'abrogazione dei commi 5, 6, 7 dell'art. 4 - Soggetti passivi;
- e) l'inserimento del comma 5 all'art. 5 - Base imponibile - nel seguente modo:
"5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- f) la riformulazione del comma 1 dell'art. 7 - Detrazione per abitazione principale- nel seguente modo:
"1. Con delibera di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione compresa la

possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.”;

g) la modifica all’art. 13 – Entrata in vigore del regolamento:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.”;

DI ALLEGARE alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale il documento contrassegnato con lettera “A” recante sulla parte sinistra il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI) in vigore e sulla parte destra il medesimo Regolamento contenente le modifiche approvate al punto 1);

DI DARE ATTO che il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI), con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 1), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TA.S.I. sarà inviata in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, mediante l’inserimento del testo della medesima deliberazione nonché del Regolamento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

DI DARE ATTO che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 01.01.2016.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 15 DEL 20/04/2016

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI). Decorrenza 1° gennaio 2016.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 20/04/2016, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 15 del 20/04/2016 - viene oggi 14-05-2016 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE